



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Area Affari Legali

D. R. n. 420/2018

Prot. n.9817 del 13 febbraio 2018

Titolo I - Classe 3 Regolamenti

Oggetto: "Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca" - modifiche.

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n.168/1989 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art.6, comma 6;
- VISTA** la Legge n.398/1989 recante la disciplina delle borse di studio universitarie;
- VISTO** l'art.18, commi 5 e 6 della Legge n.240/2010, così come modificato dal Decreto Legge n.5/2010 convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, che disciplina la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università e lo svolgimento delle attività di ricerca;
- VISTO** in particolare, l'art.49, comma 1, lettera h), punto 4, della citata Legge n.35/2012 che ha previsto che «1. Alla legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) h) all'articolo 18: (...) 4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a tempo indeterminato" e dopo la parola: "università" sono aggiunte le seguenti: "e a soggetti esterni"»;
- VISTO** in particolare, l'art.18, comma 5, lettera e) della Legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, che prevede che "5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: [...] al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca";
- RAVVISATA** pertanto, la necessità di modificare il testo dell'art.3, commi 1 e 2 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca" al fine di adeguarlo all'intervenuta -e su richiamata- modifica legislativa;
- VISTO** il D.R. n.701 del 4 novembre 2013 di emanazione del citato Regolamento;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2012 e modificato con D.R. n.427 del 15 luglio 2013;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16 gennaio 2018 con la quale sono state approvate le modifiche al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca" e la cui efficacia è stata subordinata all'espressione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta calendarizzata per il successivo 30 gennaio;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2018 con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alle modifiche al citato Regolamento;

DECRETA

Art.1 - L'art.3, commi 1 e 2 del vigente "Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca", è così riformulato (le parti eliminate sono barrate, le parti aggiunte sono rese in grassetto sottolineato):

Articolo 3 - Destinatari

AAL/ADA/-----	U.O. AREA AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305-6204-6074 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: serviziolegale@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
---------------	--



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Area Affari Legali

1. I destinatari delle borse di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 1 del presente Regolamento sono cittadini italiani o stranieri in possesso di Laurea di vecchio ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalla commissione giudicatrice, ~~nonché~~ ovvero di curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa.

2. Per i destinatari di cui alla lett. b) dell'art. 1 del presente Regolamento, per i quali la legge richiede che siano in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca, costituiscono requisito necessario il possesso del titolo di Dottore di ricerca ovvero l'essere già stato titolare di borse di studio finanziate da Università o enti di ricerca, assegnista di ricerca o ricercatore a tempo determinato, ex art.24, comma 3, lett. a, L. 240 del 2010, ovvero di competenze scientifiche e professionali idonee allo svolgimento del programma oggetto della borsa. Nei bandi europei il borsista è generalmente individuato nel ricercatore "junior".

Art. 2 - Il testo del Regolamento, come modificato ai sensi dell'art.1, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione.

Chieti, 13 febbraio 2018

Il Rettore
(Prof. Sergio CAPUTI)



AAL/ADA/-----	U.O. AREA AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Staff: Luana TRAVE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6100-6305-6204-6074 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: serviziogleale@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
---------------	--